



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



UFFICIO SINDACALE

PROT.: BP/II/2011 - 1920

OGGETTO: ATTIVI INTERREGIONALI SUL DECRETO "LAVORI USURANTI" - SPOSTAMENTO DI DATA

Roma, 23 maggio 2011

A tutte le Fiom regionali e territoriali

Alla Segreteria e apparato nazionale

Care compagne e cari compagni,
a parziale modifica della comunicazione inviata in data 19 maggio (prot. 1866), i due attivi interregionali dedicati ad approfondire le questioni derivanti dalla nuova normativa sui lavori usuranti, che entrerà in vigore a tutti gli effetti dal 26 maggio prossimo, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

VENERDÌ 10 GIUGNO: NAPOLI alle ore 10,00 presso la sede della Cgil regionale Campania (via Torino, 16) per le regioni del Centro Sud: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

LUNEDÌ 13 GIUGNO: MILANO alle ore 10,00 presso la sede della C.d.L. di Milano (Corso di Porta Vittoria, 43) per le regioni Settentrionali: PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTO, BOLZANO, LIGURIA E EMILIA ROMAGNA.

RICORDIAMO CHE GLI ATTIVI SONO RIVOLTI OLTRE CHE ALLE STRUTTURE ANCHE AI DELEGATI/E DELLE RSU DI QUEI POSTI DI LAVORO IN CUI LA PROBLEMATICHE DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE MANSIONI USURANTI E' MAGGIORMENTE PRESENTE.

In aggiunta ai materiali già inviati sulla materia, vi inviamo copia della recente lettera di CGIL, CISL, UIL al ministro Sacconi, contenente la richiesta di apportare modifiche al Decreto in fase attuativa e la circolare Cgil-Inca che riepiloga i punti più importanti del decreto.

Un caro saluto.

PER L'UFFICIO SINDACALE

Barbara Pettine

PER LA SEGRETARIA NAZIONALE FIOM

Laura Spezia

Allegati:

- circolare Cgil / Inca su Decreto legislativo n. 67/2011 (3 pagine);
- lettera Cgil-Cisl-Uil a Ministero del Lavoro (2 pagine);
- circolare Cgil-Cisl-Uil sui lavori usuranti (2 pagine).



Roma, 19 maggio 2011

Oggetto: *Decreto legislativo n. 67/2011 su benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti.*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011 ed entrerà in vigore il 26 maggio 2011, il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 recante norme in materia di *Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.*

La disposizione di legge è volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico di anzianità con un anticipo di età rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo è prevista l'emanazione da parte del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia di un decreto attuativo per definire nel dettaglio gli aspetti procedurali.

In attesa del decreto attuativo, con la presente nota ci limitiamo a fare delle prime considerazioni sull'applicazione del dispositivo di legge in favore dei potenziali destinatari dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti che hanno cessato l'attività lavorativa e che hanno maturato i requisiti ridotti per il diritto a pensione. Per gli ulteriori aspetti previsti dal decreto legislativo rinviamo alle precedenti note Inca (n. 39 del 1.4.2011 e n. 61 del 10.5.2011) e a tutta la documentazione pubblicata sul sito della CGIL (www.cgil.it), all'area tematica Previdenza.

Alcuni destinatari dell'anticipo pensionistico, che hanno cessato l'attività lavorativa dal 1° luglio 2008 e che hanno perfezionato i requisiti agevolati previsti per i lavoratori dipendenti "usurati", potrebbero conseguire la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° giugno 2011.

Infatti, sono destinatari del provvedimento i lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione di anzianità anticipata dal 1° luglio 2008 ed i benefici spettano con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In altre parole i lavoratori dipendenti che hanno cessato l'attività lavorativa e che negli ultimi dieci anni hanno svolto attività lavorative usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, potrebbero conseguire la pensione di anzianità dal 1° giugno 2011, ovviamente se in possesso dei previsti requisiti (anagrafici, contributivi, quota) e nel rispetto del regime delle decorrenze delle pensioni di anzianità.

Nella seguente tabella sono riassunti i requisiti ordinari e quelli ridotti richiesti, a decorrere dal 1° luglio 2008, per il diritto a pensione di anzianità.

Data di maturazione dei requisiti	Tipologia dei requisiti	Requisiti		
		Età minima	Contribuzione minima	Quota*
Dal 1° 7.2008 al 31.12.2008	Ordinari	58	35	--
	Ridotti (attività usuranti e turnisti \geq 78 notti)	57		--
	Ridotti (turnisti 72/77 notti)	58		--
	Ridotti (turnisti 64/71 notti)	58		--
Dal 1° 1.2009 al 30.06.2009	Ordinari	58	35	--
	Ridotti (attività usuranti e turnisti \geq 78 notti)	57		--
	Ridotti (turnisti 72/77 notti)	58		--
	Ridotti (turnisti 64/71 notti)	58		--
Dal 1° 7.2009 al 31.12.2009	Ordinari	59	35	95*
	Ridotti (attività usuranti e turnisti \geq 78 notti)	57		93*
	Ridotti (turnisti 72/77 notti)			
	Ridotti (turnisti 64/71 notti)			
Dal 1° 1.2010 al 31.12.2010	Ordinari	59	35	
	Ridotti (attività usuranti e turnisti \geq 78 notti)	57		94*
	Ridotti (turnisti 72/77 notti)			
	Ridotti (turnisti 64/71 notti)			
Dal 1° 1. 2011 al 31.12.2011	Ordinari	60	35	
	Ridotti (attività usuranti e turnisti \geq 78 notti)	57		94*
	Ridotti (turnisti 72/77 notti)	58		
	Ridotti (turnisti 64/71 notti)	59		
Dal 1° 1. 2012 al 31.12.2012	Ordinari	60	35	
	Ridotti (attività usuranti e turnisti \geq 78 notti)	57		94*
	Ridotti (turnisti 72/77 notti)	58		
	Ridotti (turnisti 64/71 notti)	59		
Dal 1° 1. 2013 al 31.12.2013	Ordinari	61	35	
	Ridotti (attività usuranti e turnisti \geq 78 notti)	58		94*
	Ridotti (turnisti 72/77 notti)	59		
	Ridotti (turnisti 64/71 notti)	60		

*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la "quota" richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell'età che della contribuzione.

Ad esempio, un lavoratore, destinatario dei benefici per lavoro usurante che ha maturato i requisiti ridotti per il diritto a pensione nel 1° semestre 2010 e che ha perso il lavoro, per acquisire il diritto a pensione di anzianità dal 1° giugno 2011 deve presentare all'Istituto previdenziale, presso il quale è iscritto, la domanda di accesso al beneficio completa di documentazione e di elementi di prova, in data certa, dai quali emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento (tipologia delle attività svolte, i periodi di espletamento di dette attività, dimensione ed assetto organizzativo dell'azienda).

Contestualmente o, comunque, entro il mese di maggio il lavoratore deve presentare, pur in assenza della comunicazione dell'esito della domanda di riconoscimento dei benefici da parte dell'Istituto previdenziale, anche la domanda di pensione di anzianità.

Sarà nostra cura tenervi informati sulla materia sia per l'evoluzione legislativa (decreto attuativo) sia per i chiarimenti su alcuni aspetti problematici della normativa (circolari Istituti previdenziali).

Per il Collegio di Presidenza Inca
Luigina De Santis

per il Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Cgil
Sandro Del Fattore

Roma, 19 maggio 2011

On.le Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e p.c. Cons. Caro Lucrezio Monticelli
Capo di Gabinetto
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott. Lorenzo Malagola
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro

Dott. Edoardo Gambacciani
Direttore Generale per le Politiche previdenziali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Cgil, Cisl e Uil ritengono particolarmente importante che sia stata adottata nel nostro ordinamento, per la prima volta in modo strutturale, una disciplina organica dei benefici pensionistici concessi a taluni lavoratori che abbiano svolto attività di lavoro particolarmente usuranti.

Cgil, Cisl e Uil hanno già a suo tempo manifestato, con lettera del 26 gennaio 2011, che si allega, alcune richieste, finalizzate a rendere il testo del provvedimento maggiormente conforme agli obiettivi della legge 247/07.

Tra tali richieste vi era anche quella “dell'eliminazione di ogni eventuale vincolo che leghi il diritto al beneficio alla condizione dello svolgimento dell'attività usurante nell'anno precedente la decorrenza della pensione”. Ciò in quanto tale condizione avrebbe sicuramente escluso dal riconoscimento del beneficio tutti quei lavoratori che, pur avendo prestato moltissimi anni di lavoro svolgendo attività faticose e pesanti, nell'ultimo periodo, e proprio a causa del lavoro usurante svolto, vengono spostati ad altro incarico o ad altra mansione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 11 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2011, n. 183”. Il decreto legislativo entra in vigore il 26 maggio prossimo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo il Ministero del Lavoro di

concerto con il Ministero dell'Economia deve emanare un decreto su tutta una serie di misure procedurali.

È proprio in vista dell'emanazione di tale decreto che come CGIL CISL UIL Le rinnoviamo la nostra precedente richiesta, tenuto conto, peraltro, che la crisi economica ha influito in maniera determinante sulla situazione lavorativa dei soggetti possibili beneficiari del diritto al riconoscimento dei lavori usuranti, visto che molti lavoratori hanno perso il posto di lavoro e sono stati posti in mobilità o in disoccupazione, e che molti altri sono stati posti in cassa integrazione o hanno firmato contratti di solidarietà.

In tutte queste fattispecie, a nostro avviso, i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali dovrebbero essere considerati neutri sia ai fini dell'individuazione degli ultimi 10 anni di lavoro da prendere a riferimento per l'individuazione del diritto, sia ai fini della verifica dell'anno di maturazione dei requisiti.

Certi che comprenderà le motivazioni della nostra richiesta, Le chiediamo anche un incontro urgente per poter discutere nel merito dell'emanando decreto interministeriale.

Distinti saluti,

p. la Cgil

p. la Cisl

p. la Uil

I Segretari confederali

(Vera Lamonica)

(Maurizio Petriccioli)

(Domenico Proietti)

Allegato: 1

Roma, 26 gennaio 2011

Attuazione della legge delega in materia di lavori usuranti: osservazioni di Cgil, Cisl e Uil allo schema di decreto legislativo già a suo tempo adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2008.

Cgil, Cisl e Uil ritengono particolarmente importante che venga adottata nel nostro ordinamento, per la prima volta in modo strutturale, una disciplina organica dei benefici pensionistici concessi a taluni lavoratori che abbiano svolto attività di lavoro particolarmente usuranti.

Cgil, Cisl e Uil ritengono positiva la volontà espressa dal Ministero del lavoro nel corso dell'incontro del 25 gennaio u.s. di prendere a riferimento lo schema di decreto legislativo adottato dal Governo nel marzo del 2008 ma mai emanato definitivamente a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

Cgil, Cisl e Uil al tempo stesso ribadiscono alcune richieste, finalizzate a rendere il testo del provvedimento maggiormente conforme agli obiettivi della legge 247/07:

l'indicazione che l'accesso al beneficio possa avvenire, nella fase transitoria, avendo effettuato l'attività particolarmente usurante per la metà dell'intera vita lavorativa o, alternativamente, per sette anni negli ultimi 10;

l'eliminazione di ogni eventuale vincolo che legghi il diritto al beneficio alla condizione dello svolgimento dell'attività usurante nell'anno precedente la decorrenza della pensione);

il riconoscimento della disponibilità - e non della reperibilità - notturna sul luogo di lavoro come lavoro notturno a tutti gli effetti, come affermato da diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea

un'indicazione del numero di giorni lavorati nel periodo notturno e del corrispondente riferimento in termini di ore lavorate che tenga conto dell'attuale organizzazione del lavoro e delle previsioni formulate dalla contrattazione collettiva, salvaguardando i lavoratori che abitualmente svolgono durante il periodo notturno almeno una parte del loro orario di lavoro. In particolare, Cgil, Cisl e Uil chiedono che il numero minimo delle 64 notti all'anno effettuate nel periodo notturno, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal

1° luglio 2009, venga espresso anche in termini di ore lavorate (384 corrispondenti a 64 giorni per 6 ore di lavoro giornaliera convenzionali). Il riferimento ai 64 giorni lavorativi effettuati nel periodo notturno rappresenta, infatti, una soglia equa ed irrinunciabile che non può essere aumentata per il fatto che, altrimenti, si escluderebbero dai benefici la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici che svolgono la propria attività su turni di lavoro avvicendati. L'indicazione delle 384 ore lavorate, in aggiunta al riferimento del numero di giornate minime di lavoro effettuate nel periodo notturno, consentirebbe infatti di ampliare l'area dei beneficiari con riferimento ad alcune tipologie di lavoro particolarmente faticose e pesanti che altrimenti verrebbero esclusi, pur svolgendo nel periodo notturno un numero di ore mediamente più lungo rispetto ad altri settori. In considerazione di queste premesse chiediamo che possano essere ammessi ai benefici sia pure ridotti i lavoratori che svolgano nel periodo notturno la loro attività di lavoro per almeno 64 giorni l'anno o 384 ore all'anno nel periodo notturno.

Le tipologie di lavoro e le modalità di svolgimento delle mansioni ammesse ai benefici non sono certo esaustive dell'insieme dei lavori particolarmente faticosi e pesanti. Per questi motivi, pur prendendo atto dei vincoli di spesa già previsti dalla legge 247/07, Cgil, Cisl e Uil chiedono al Governo di formulare, già nel testo del nuovo schema di decreto legislativo, un impegno a sostenere la contrattazione collettiva e la bilateralità nel prevedere forme integrative di solidarietà a beneficio dei lavoratori e dei settori che attualmente non rientrano nelle agevolazioni previste dalla legge .

Le richieste che Cgil, Cisl e Uil avanzano tengono anche conto dei maggiori risparmi ottenuti a seguito del differimento dell'attuazione della delega.

p. la Cgil

p. la Cisl

p. la Uil

I Segretari confederali

(Vera Lamonica)

(Maurizio Petriccioli)

(Domenico Proietti)

CGIL Nazionale
Corso d'Italia, 25
00198 ROMA

CISL Nazionale
Via Po, 21
00198 ROMA

UIL Nazionale
Via Lucullo, 6
00187 ROMA